

## **MANUFATTI AZIENDALI TEMPORANEI/SERRE PER PERIODI SUPERIORI A DUE ANNI**

RIFERIMENTI NORMATIVI:

art.107co.2 lett b)-108 co.3 del Piano Operativo Comunale  
art 70 co 3 lett a) LRT 65/2014  
art.2 Reg.to Regionale 63/R/2016

### **AREE IDONEE:**

Sono consentiti per motivate ragioni di ordine agricolo produttivo all'imprenditore agricolo, non necessitano di PAPMAA , non entrano nel computo del patrimonio aziendale, non possono mutare la destinazione d'uso agricola.

I manufatti aziendali temporanei realizzati per un periodo superiore a due anni hanno le medesime caratteristiche costruttive di quelli installati per periodi inferiori a 2 anni, ma possono essere mantenuti seppur per la sola durata dell'attività e delle esigenze aziendali.

Per assicurare un elevato livello di qualità paesaggistica e tutelare le relazioni percettive tra il centro antico di Siena e il contesto paesaggistico circostante, il Piano Operativo limita la realizzazione di questi manufatti e la condiziona alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico.

All'interno delle aree di pertinenza dei BSA tali manufatti sono consentiti a condizione che il centro aziendale ricada al loro interno, e alle condizioni di cui all' art. 53 del PO.

### **RICHIEDENTE:**

imprenditore agricolo che deve dimostrare la propria qualifica e il titolo di possesso del compendio.

### **TITOLO EDILIZIO :**

permesso di costruire realizzabile mediante SCIA alternativa

Lo sportello unico trasmette i permessi di costruire e le SCIA all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura).

Per gli imprenditori agricoli NON a titolo professionale è dovuto il versamento del contributo di costruzione di cui all'ALL. D del Regolamento Comunale per la determinazione di contributi e sanzioni in ambito urbanistico edilizio approvato con Delibera CC n. 2 del 15/02/2023.

Per i manufatti da installare in zone a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 e/o art 142 del D. Lgs. 142/2004 occorre munirsi di autorizzazione paesaggistica specifica prima della presentazione della pratica edilizia.

### **ELEMENTI ESSENZIALI dell'istanza:**

La richiesta del permesso di costruire o, in alternativa, la SCIA contengono in particolare i seguenti elementi:

- a) descrizione del manufatto in relazione alle esigenze produttive;
- b) dati relativi al sito di collocazione del manufatto: ubicazione e riferimenti catastali;
- c) dati relativi al sottoscrittore della domanda: proprietario o avente titolo;
- d) dichiarazione asseverata in ordine al rispetto delle disposizioni del presente regolamento, delle eventuali condizioni previste dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunali;
- e) dichiarazione che i manufatti non ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, o se i manufatti ricadono in zona tutelata estremi dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata, o richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- f) impegno alla rimozione del manufatto e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo.

Alla richiesta del permesso di costruire o, in alternativa, alla SCIA sono allegati:

- a) cartografia aerofotogrammetrica in scala 1:10.000 con la localizzazione dell'area interessata dal manufatto nell'ambito della superficie della azienda;
- b) schemi grafici con indicazione delle dimensioni del manufatto o della serra;
- c) documentazione fotografica dell'area interessata dalla localizzazione del manufatto;
- d) relazione contenente in particolare: l'indicazione della superficie agricola totale interessata, i materiali dei manufatti, nonché indicazione delle opere di mitigazione previste, ove necessarie, nonché per le serre la dimostrazione del rispetto delle distanze minime di cui al comma 2.

Occorre allegare l'ultimo Piano delle coltivazioni validato e la consistenza degli allevamenti come risultano dalla banca dati ARTEA e dall'anagrafe zootecnica (BDN).

Il progetto dei manufatti è accompagnato da un elaborato redatto da tecnico abilitato in materie agricole che verifichi l'assenza sul fondo di analoghi annessi e manufatti e individui eventuali strutture fatiscenti da smantellare, giustifichi le dimensioni del manufatto e la scelta localizzativa.

Il progetto deve prevedere la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico commisurati all'entità dell'opera edilizia, ed è corredato dal computo metrico per la loro realizzazione e manutenzione.

#### **TIPOLOGIE DI MANUFATTO (art.1 DPGR 63/R/2016):**

L'installazione di manufatti aziendali temporanei / serre per periodi superiori a 2 anni non deve comportare alcuna trasformazione permanente del suolo.

Essi devono essere realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie

#### **OBBLIGHI /IMPEGNI DEL RICHIEDENTE :**

I manufatti non possono essere trasformati o riutilizzati per usi diversi da quelli dichiarati

L' I.A si impegna a mantenere i manufatti per il solo periodo in cui essi sono necessari allo svolgimento dell'attività agricola , oltre alla rimozione del manufatto e ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo.(art 70 co.5 LRT65/14 – art 2 co.3 lett f) DPGR 63/R/2016)

**ATTENZIONE : nella modulistica regionale (modello permesso di costruire o SCIA alternativa) deve essere obbligatoriamente compilato il quadro d.2.1. e allegata la dovuta documentazione .**

In caso di mancato rispetto dei predetti impegni scattano le sanzioni di cui al Titolo VII Capo II LRT 65/14.

**CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI (art.2 co.1-2 DPGR 63/R/2016):**

L'installazione di questi manufatti è consentita a condizione che:

- a) siano realizzati con strutture in materiale leggero e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie;
- b) non comportino alcuna trasformazione permanente del suolo

Essi devono essere realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie

L'installazione di serre per periodi superiori a due anni è consentita alle seguenti condizioni:

- a) l'altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;
- b) le distanze minime, nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di altra localizzazione, non devono essere inferiori a:
  - 1) metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;
  - 2) metri 10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione;
  - 3) metri 3 dal confine se l'altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1,5 se questa altezza è 5 metri o inferiore;
  - 4) le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada